Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 1° febbraio 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 850-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni) — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1959

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1959, n. 1225.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua, nella forma « æque principaliter », della parrocchia di San Pietro di Macciolla con quella di Sant'Egidio di Rancitella, entrambe in comune di Urbino.

N. 1225. Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Urbino in data 1° maggio 1959, con cui è stata disposta l'unione perpetua, nella forma « æque principaliter », della parrocchia di San Pietro di Macciolla con quella di Sant'Egidio di Rancitella, entrambe in comune di Urbino.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1960
Atti del Governo, registro n. 123, foglio n. 55. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1959, n. 1226.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Gerardo Confessore, in frazione San Gerardo del comune di Piedimonte Etneo (Catania).

N. 1226. Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Acireale in data 1° maggio 1959, integrato con due dichiarazioni del 5 maggio e 10 luglio 1959, relativo alla erezione della parrocchia di San Gerardo Confessore, in frazione San Gerardo del comune di Piedimonte Etneo (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1960
Atti del Governo, registro n. 123, foglio n. 62. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1959, n. 1227.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Croce, in frazione Santa Croce del Lago del comune di Farra d'Alpago (Belluno).

N. 1227. Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Feltre e Belluno in data 12 dicembre 1958, integrato con dichiarazione del 20 febbraio 1959, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Croce, in frazione Santa Croce del Lago del comune di Farra d'Alpago (Belluno).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1960
Atti del Governo, registro n. 123, foglio n. 56. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1959, n. 1228.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Vicaria curata autonoma di San Marco Evangelista, in frazione Isola Morosini del comune di San Canzian d'Isonzo (Gorizia).

N. 1228. Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Gorizia in data 21 novembre 1935, integrato con due dichiarazioni rispettivamente in data 8 ottobre 1958 e 28 febbraio 1959, relativo alla elevazione in parrocchia della Vicaria curata autonoma di San Marco Evangelista, in frazione Isola Morosini del comune di San Canzian d'Isonzo (Gorizia), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *gennaio* 1960
Atti del Governo, registro n. 123, *foglio n.* 58. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1959.

Chiusura delle operazioni liquidatorie e approvazione del bilancio finale degli Uffici Provinciali Autotrasporti (U.P.A.).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 39, per effetto del quale venne attuata la soppressione e la messa in liquidazione degli « Uffici Provinciali Autotrasporti - (U.P.A.) », costituiti con provvedimenti prefettizi o con ordinanze delle autorità alleate;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 488, recante norme intese a disciplinare la gestione liquidatoria dei predetti « Uffici »;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto Ministeriale 14 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio successivo, con il quale le operazioni di liquidazione degli Uffici provinciali autotrasporti vennero avocate al Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 2 della predetta legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ed affidate allo speciale Ufficio liquidazioni previsto dall'art. 1 della legge stessa;

Visti gli atti della gestione liquidatoria degli « Uffici » di cui trattasi;

Accertato che le operazioni di liquidazione degli Uffici provinciali autotrasporti sono ultimate, per cui a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio degli stessi;

Visto il bilancio finale e la relazione illustrativa della liquidazione in argomento;

Considerato che l'avanzo della liquidazione degli Uffici provinciali autotrasporti deve essere devoluto allo Stato;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio degli Uffici provinciali autotrasporti è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

E' approvato l'unito bilancio finale di liquidazione, che presenta un saldo attivo di L. 170.482.887.

Art. 3.

L'avanzo della liquidazione in L. 170.482.887 è devoluto allo Stato e dev'essere versato al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale e della relazione illustrativa, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 luglio 1959

Il Ministro: TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1959
Registro n. 36 *Tesoro, foglio n.* 217. — FLAMMIA

Bilancio finale di liquidazione al 20 dicembre 1958 degli Uffici provinciali autotrasporti

Attività realizzate		
Cassa e Banche	L.	142.616.604
Crediti verso terzi	»	21.909.192
Mobili	»	88.000
Interessi attivi	»	6.773.997
	L.	171.387.793
Passività estinte		
Debiti verso terzi	L.	354.547
Debiti tributari	»	547.549
Spese generali	»	2.810
	L.	904.906
Avanzo finale di liquidazione	»	170.482.887
	L.	171.387.793

Il capo dell'Ufficio liquidazioni
CORBO

(423)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1959.

Chiusura delle operazioni liquidatorie e approvazione del bilancio finale di liquidazione dell'Ente di colonizzazione « Puglia d'Etiopia ».

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 6 dicembre 1937, n. 2325, istitutivo dell'Ente di colonizzazione « Puglia d'Etiopia », convertito nella legge 15 aprile 1938, n. 679;

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1607, convertito nella legge 30 dicembre 1938, n. 2210, che recò modificazioni alle disposizioni sopra citate e previde le modalità per il finanziamento dell'Ente suddetto;

Visto il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 979, con il quale l'Ente di colonizzazione « Puglia d'Etiopia » venne posto in liquidazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1466, con il quale venne tra l'altro concessa una proroga al termine stabilito per la chiusura della liquidazione dell'Ente dal citato decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 979;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto Ministeriale 6 marzo 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 17 aprile 1957, con il quale le operazioni di liquidazione dell'Ente di colonizzazione « Puglia d'Etiopia » vennero avocate al Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 2 della citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ed affidate allo speciale Ufficio liquidazioni previsto dall'art. 1 della stessa legge;

Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'Ente di colonizzazione predetto;

Considerato che per la copertura del disavanzo di tale gestione accertato in L. 14.271.949 si è reso necessario un intervento finanziario a carico del fondo di cui all'art. 14 della citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404, disposto mediante il decreto Ministeriale 15 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti il 22 dello stesso mese;

Accertato che le operazioni di liquidazione dello stesso Ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del suo patrimonio;

Visto il bilancio finale e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio dell'Ente di colonizzazione « Puglia d'Etiopia » è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

E' approvato l'unito bilancio finale di liquidazione, che si chiude a pareggio in virtù del sopra richiamato intervento finanziario di L. 14.271.949, disposto a copertura del disavanzo di pari importo.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione e della relazione illustrativa, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 luglio 1959

Il Ministro: TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1959
Registro n. 35 Tesoro, foglio n. 358. — FLAMMIA

Bilancio finale di liquidazione al 16 giugno 1959 dell'Ente di colonizzazione di « Puglia d'Etiopia »

Attività realizzate

Cassa e Banche	L.	75.507
Interessi attivi	»	11.990
	L.	87.497
Disavanzo finale della liquidazione coperto con intervento a carico del fondo di cui all'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404	»	14.271.949
	L.	14.359.446

Passività estinte

Debiti verso terzi	L.	14.254.467
Debiti tributari	»	104.979
	L.	14.359.446

Il capo dell'Ufficio liquidazioni
CORBO

(426)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1959.

Chiusura delle operazioni liquidatorie e approvazione del bilancio finale di liquidazione del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di 2ª categoria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 10 giugno 1937, n. 1266, istitutiva, tra l'altro, del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di 2ª categoria;

Visto il regio decreto 12 dicembre 1938, n. 2273, recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente suddetto;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 297, con il quale il Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di 2ª categoria venne posto in liquidazione;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto Ministeriale 14 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio successivo, con il quale le operazioni di liquidazione del predetto Consorzio vennero avocate al Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 2 della citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ed affidate allo speciale Ufficio liquidazioni previsto dall'art. 1 della legge stessa;

Visti gli atti della gestione liquidatoria del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di 2ª categoria;

Accertato che le operazioni di liquidazione di detto Ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'Ente stesso;

Visto il bilancio finale e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Atteso che per l'avanzo finale della liquidazione del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di 2ª categoria non è prevista specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di 2ª categoria è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

E' approvato l'unito bilancio finale di liquidazione, che si chiude con un saldo attivo di L. 1.978.867.

Art. 3.

L'avanzo della liquidazione in L. 1.978.867 è devoluto allo Stato e dev'essere versato al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto, corredato del bilancio e della relazione illustrativa, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 luglio 1959

Il Ministro: TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1959
Registro n. 36 Tesoro, foglio n. 215. — FLAMMIA

Bilancio finale di liquidazione al 31 dicembre 1958 del Consorzio nazionale tra i distillatori di spiriti di 2ª categoria

Attività realizzate

Cassa e Banche	L.	677.955
Crediti verso terzi	»	468.400
Titoli	»	33.860
Mobili e arredamenti	»	1.700.000
Interessi attivi	»	56.512
	L.	2.936.727

Passività estinte

Debiti verso terzi	L.	427.533
Debiti tributari	»	168.067
Spese generali	»	362.260
	L.	957.860
Avanzo finale di liquidazione	»	1.978.867
	L.	2.936.727

Il capo dell'Ufficio liquidazioni
CORBO

(427)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1959.
Chiusura delle operazioni liquidatorie e approvazione del bilancio finale di liquidazione dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose (Enadistil).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 10 giugno 1937, n. 1266, istitutiva, tra l'altro, dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose (Enadistil);

Visto il regio decreto 22 settembre 1942, n. 1292, recante modifiche alle disposizioni sopra citate;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 297, con il quale l'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose venne posto in liquidazione;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 aprile successivo, con il quale le operazioni di liquidazione dell'Enadistil vennero avocate al Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 2 della citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ed affidate allo speciale Ufficio liquidazioni previsto dall'art. 1 della legge stessa;

Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose;

Accertato che le operazioni di liquidazione di detto Ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'Ente stesso;

Visto il bilancio finale e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Atteso che l'avanzo della liquidazione dell'(Enadistil) deve essere devoluto allo Stato;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose è chiusa a tutti gli effetti;

Art. 2.

E' approvato l'unito bilancio finale di liquidazione, che presenta un saldo attivo di L. 442.571.195.

Art. 3.

L'avanzo della liquidazione in L. 442.571.195 è devoluto allo Stato e dev'essere versato al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto, corredato del bilancio e della relazione illustrativa, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 luglio 1959

Il Ministro: TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1959
Registro n. 36 Tesoro, foglio n. 216. — FLAMMIA

Bilancio finale di liquidazione al 31 dicembre 1958 dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose (in liquidazione).

Attività realizzate

Cassa e Banche	L.	118.251.604
Crediti verso terzi	»	5.255.435
Titoli	»	333.895.734
Depositi di terzi	»	5.000.000
Interessi attivi	»	17.350.207
	L.	479.752.980

Passività estinte

Debiti verso terzi	L.	2.221.440
Debiti tributari	»	25.325.738
Depositanti valori	»	5.000.000
Spese generali e per il personale	»	4.634.607
	L.	37.181.785
Avanzo finale di liquidazione	»	442.571.195
	L.	479.752.980

Il capo dell'Ufficio liquidazioni
CORBO

(428)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1959.
Chiusura delle operazioni liquidatorie e approvazione del bilancio finale di liquidazione dell'Ente di colonizzazione « Romagna d'Etiopia ».

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 6 dicembre 1937, numero 2300, istitutivo dell'Ente di colonizzazione « Romagna d'Etiopia », convertito nella legge 15 aprile 1938, n. 683;

Vista la legge 4 dicembre 1939, n. 2107, recante modifiche alle disposizioni suddette;

Vista la legge 9 ottobre 1951, n. 1185, con la quale l'Ente di colonizzazione « Romagna d'Etiopia » venne posto in liquidazione;

Vista la legge 8 aprile 1954, n. 121, contenente norme per la chiusura della liquidazione dell'Ente medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1466, con il quale venne tra l'altro concessa una proroga al termine stabilito per la chiusura della liquidazione dell'Ente dalla citata legge 8 aprile 1954, n. 121;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto Ministeriale 1° agosto 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 ottobre 1957, con il quale le operazioni di liquidazione dell'Ente di colonizzazione « Romagna d'Etiopia » vennero avocate al Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 2 della citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ed affidate allo speciale Ufficio liquidazioni previsto dall'art. 1 della stessa legge;

Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'Ente di colonizzazione in argomento;

Accertato che le operazioni di liquidazione dello stesso Ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'Ente;

Visto il bilancio finale e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Atteso che per l'avanzo finale della liquidazione dell'Ente suddetto non è prevista specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio dell'Ente di colonizzazione « Romagna d'Etiopia » è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

E' approvato l'unito bilancio finale di liquidazione, che si chiude con un saldo attivo di L. 1.224.725.

Art. 3.

L'avanzo della liquidazione in L. 1.224.725 è devoluto allo Stato e va versato al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione e della relazione illustrativa, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 luglio 1959

Il Ministro: TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1959
Registro n. 35 *Tesoro, foglio n.* 359. — FLAMMIA

Bilancio finale di liquidazione al 27 dicembre 1958 dell'Ente di colonizzazione di « Romagna d'Etiopia »

Attività realizzate		
Cassa e Banche	L.	4.469.172
Interessi attivi	»	250.296
	L.	4.719.468
Passività estinte		
Debiti verso terzi	L.	3.192.502
Debiti tributari	»	80.243
Spese generali	»	221.998
	L.	3.494.743
Avanzo finale di liquidazione	»	1.224.725
	L.	4.719.468

Il capo dell'Ufficio liquidazioni
CORBO

(425)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1959.

Chiusura delle operazioni liquidatorie e approvazione del bilancio finale di liquidazione dell'Ente economico della cerealicoltura.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, che istituisce, distinti per settori produttivi a carattere nazionale o per gruppi di produzione affini, enti economici della agricoltura, attribuendo al Ministro per l'agricoltura e per le foreste la determinazione delle relative sfere di competenza;

Visto il decreto 16 luglio 1942, del Ministro per la agricoltura e per le foreste, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 luglio 1942, che, nel determinarne le sfere di competenza, dichiara quali sono gli enti economici dell'agricoltura previsti dalla legge 18 maggio 1942, n. 566, comprendendo tra essi l'Ente economico della cerealicoltura;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, con il quale, tra l'altro, viene disposta la soppressione e messa in liquidazione degli enti economici dell'agricoltura istituiti con la legge 18 maggio 1942, n. 566;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto Ministeriale 14 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1957, con il quale le operazioni di liquidazione dell'Ente economico della cerealicoltura sono avocate al Ministro per il tesoro ai sensi dell'art. 2 della predetta legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ed affidate allo speciale Ufficio liquidazioni di cui all'art. 1 della stessa legge;

Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'Ente economico della cerealicoltura;

Accertato che le operazioni di liquidazione di detto Ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'Ente stesso;

Visto il bilancio finale e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Atteso che per l'avanzo finale della liquidazione dell'Ente economico della cerealicoltura non è prevista specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio dell'Ente economico della cerealicoltura è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

E' approvato l'unito bilancio finale di liquidazione che presenta un saldo attivo di L. 644.415.228.

Art. 3.

L'avanzo della liquidazione in L. 644.415.228 è devoluto allo Stato e dev'essere versato al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto, corredato dell'unito bilancio e della relazione illustrativa, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 luglio 1959

Il Ministro: TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1959
Registro n. 36 *Tesoro, foglio n.* 214. — FLAMMIA

Bilancio finale di liquidazione al 31 dicembre 1958 dell'Ente economico della cerealicoltura

Attività realizzate

Cassa e Banche	L.	99.096.936
Crediti verso terzi	»	622.534.694
Titoli	»	1.500
Mobili e attrezzature	»	440.199
Immobili	»	261.381
Interessi e fitti attivi	»	13.052.969
	L.	735.387.679

Passività estinte

Debiti verso terzi	L.	67.760.744
Debiti tributari	»	22.420.247
Spese generali e per il personale . .	»	791.460
	L.	90.972.451
Avanzo finale di liquidazione .	»	644.415.228
	L.	735.387.679

Il capo dell'Ufficio liquidazioni
CORBO

(429)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1959
Chiusura delle operazioni liquidatorie e approvazione del bilancio finale di liquidazione dell'Ente economico della ortoflorofrutticoltura.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, che istituisce, distinti per settori produttivi a carattere nazionale o per gruppi di produzione affini, enti economici dell'agricoltura, attribuendo al Ministro per l'agricoltura e per le foreste la determinazione delle relative sfere di competenza;

Visto il decreto 16 luglio 1942, del Ministro per la agricoltura e per le foreste, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 luglio 1942, che, nel determinarne le sfere di competenza, dichiara quali sono gli enti economici dell'agricoltura previsti dalla legge 18 maggio 1942, n. 566, comprendendo tra essi l'Ente economico dell'ortoflorofrutticoltura;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, con il quale, tra l'altro, viene disposta la soppressione e messa in liquidazione degli enti economici dell'agricoltura istituiti con la citata legge 18 maggio 1942, n. 566;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto Ministeriale 14 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1957, con il quale le operazioni di liquidazione dell'Ente economico dell'ortoflorofrutticoltura sono avocate al Ministro per il tesoro ai sensi dell'art. 2 della predetta legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ed affidate allo speciale Ufficio liquidazioni di cui all'art. 1 della stessa legge;

Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'Ente economico dell'ortoflorofrutticoltura;

Accertato che le operazioni di liquidazione di detto Ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'Ente stesso;

Visto il bilancio finale e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Atteso che per l'avanzo finale della liquidazione dell'Ente economico dell'ortoflorofrutticoltura non è prevista specifica destinazione:

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio dell'Ente economico dell'ortoflorofrutticoltura è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

E' approvato l'unito bilancio finale di liquidazione che presenta un saldo attivo di L. 21.011.909.

Art. 3.

L'avanzo della liquidazione in L. 21.011.909 è devoluto allo Stato e dev'essere versato al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto, corredato dell'unito bilancio e della relazione illustrativa, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 luglio 1959

Il Ministro: TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1959
Registro n. 36 *Tesoro, foglio n.* 213. — FLAMMIA

Bilancio finale di liquidazione al 31 dicembre 1958 dell'Ente economico della ortoflorofrutticoltura

Attività realizzate

Cassa e Banche	L.	15.677.150
Crediti verso terzi	»	29.179.152
Società collegate c/ anticipazioni	»	3.201.398
Titoli e partecipazioni	»	2.237.812
Mobili	»	121.315
Titoli di terzi	»	801.500
Interessi attivi e fitti attivi	»	3.442.353
	L.	54.660.680

Passività estinte

Debiti verso terzi	L.	29.644.342
Debiti tributari	»	2.777.076
Terzi per titoli	»	801.500
Spese generali e per il personale	»	425.853
	L.	33.648.771
Avanzo finale di liquidazione	»	21.011.909
	L.	54.660.680

Il capo dell'Ufficio liquidazioni
CORBO

(424)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1959.

Autorizzazione ad Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario a prorogare la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838;

Ritenuto che le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi durante l'autunno del 1959 nelle provincie di Palermo e Ragusa, nonchè nelle Provincie di:

Brescia: limitatamente al territorio dei comuni di Capriano-Azzano, Castel Mella, Cigole, Dello, Leno, Menerbio, Milzano, Offlaga, Pavone del Mella, Pralboino, Sarezzo, Seniga, Villa Carcina;

Trento: limitatamente al territorio del comune di Avio;

Reggio Emilia: limitatamente al territorio dei comuni di Bagnolo in Piano, Baiso, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Carpineti, Casina, Castelnuovo di Sotto, Castelnovo ne' Monti, Fabbrico, Gualtieri, Guastalla, Novellara, Reggiolo, Reggio Emilia, San Martino in Rio, Vetto;

Perugia: limitatamente al territorio dei comuni di Città di Castello, Fossato di Vico, Gubbio, Montone, Perugia, Pietralunga, Santa Anatolia di Marco, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Umbertide;

Chieti: limitatamente al territorio dei comuni di Altino, Archi, Bomba, Canosa Sannita, Casalanguida, Casalbordino, Crecchio, Dogliola, Gamberale, Lanciano, Monteferrante, Monteodorisio, Mozzagrogna, Perano, Pizzoferrato, Rapino, Roccaspinalveti, San Salvo, Santa Maria Imbaro, Tollo, Tufillo, Vasto, Villalfonsina;

L'Aquila: limitatamente al territorio dei comuni di Ateleta, Gioia dei Marsi, Lecce ne' Marsi, Montereale, Scanno, Scontrone;

Napoli: limitatamente al territorio dei comuni di Acerra, Afragola, Anacapri, Brusciano, Caivano, Caposano, Capri, Casalnuovo di Napoli, Casoria, Castello di Cisterna, Cicciano, Cimitile, Mariglinella, Marigliano, Nola, Palma Campania, Pomigliano d'Arco, San Vitaliano, Saviano, Scisciano;

Salerno: limitatamente al territorio dei comuni di Agropoli, Ascea, Battipaglia, Bellosguardo, Campagna, Cannalonga, Capaccio, Casaletto Spartano, Casal Velino, Castellabate, Celle di Bulgheria, Cicerale, Controne, Contursi, Cuccaro Vetere, Giungano, Laurino, Montecorice, Ogliastro Cilento, Palomonte, Perito, Piaggine, Polla, Pollica, Pontecagnano Faiano, Prignano Cilento, Rutino, San Mauro la Bruca, Santa Marina, Sassano, Sicignano degli Alburni, Stio, Teggiano, Torchiara, Torraca, Tortorella, Vallo della Lucania, Vibonati;

Bari: limitatamente al territorio del comune di Corato;

Brindisi: limitatamente al territorio dei comuni di Cisternino, Fasano, San Pancrazio Salentino, Torre Santa Susanna, Villa Castelli;

Foggia: limitatamente al territorio dei comuni di Biccari, Casalnuovo Monterotaro, Castelluccio Valmaggiore, Celle San Vito, Faeto, Roseto Valfortore, Troia, Vieste, Accadia, Anzano di Puglia, Bovino, Castelluccio dei Sauri, Deliceto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni;

Lecce: limitatamente al territorio dei comuni di Acquarica del Capo, Alessano, Andrano, Aradeo, Cannole, Carmiano, Collepasso, Copertino, Galatina, Galatone, Gallipoli, Leverano, Morciano di Leuca, Presicce, Ruffano, Salve, Sogliano Cavour, Supersano, Veglie;

Taranto: limitatamente al territorio dei comuni di Avetrana, Manduria, Maruggio, Montemesola, Mottola, Pulsano, Roccaforzata,

rendono necessaria la concessione delle agevolazioni creditizie previste dall'art. 1 della citata legge;

Decreta:

Gli Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a prorogare per una sola volta e per non più di 24 mesi, coi privilegi previsti agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate, fino alla pubblicazione del presente decreto, con le aziende agricole, ricadenti nelle zone sopra elencate, che abbiano subìto un danno non inferiore alla perdita del 40 % del prodotto lordo vendibile per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi durante l'autunno del 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1959

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

(389)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1959.

Designazione della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, amministrata dagli Istituti di previdenza, a concedere mutui alle Provincie ed ai Comuni che possono ottenerne l'autorizzazione ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 30.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 30, con cui è stato, fra l'altro, previsto che le Provincie e i Comuni possono essere autorizzati a contrarre mutui per fronteggiare il disavanzo economico dei propri bilanci per gli anni 1957 e 1958;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 della suindicata legge, la concessione dei mutui medesimi sarà effettuata dalla Cassa depositi e prestiti e dagli Istituti finanziari all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro, anche in deroga ai rispettivi statuti;

Visto il decreto Ministeriale 5 marzo 1958, n. 430825, registrato alla Corte dei conti il 29 stesso mese al registro n. 8 Tesoro, foglio n. 333, con il quale furono designati vari Istituti di credito ad effettuare le suddette operazioni di mutuo per gli anni 1957 e 1958;

Vista la lettera 23 ottobre 1959, n. 12654, con cui la direzione generale degli Istituti di previdenza ha chiesto che la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, da essa amministrata, venga designata per la concessione dei suddetti mutui;

Decreta:

La Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, amministrata dalla direzione generale degli Istituti di previdenza, è designata, in aggiunta agli Istituti di credito inclusi nel decreto Ministeriale 5 marzo 1958, n. 430825, a concedere mutui in favore delle Provincie e dei Comuni che possono ottenerne autorizzazione, ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 30, per fronteggiare i disavanzi economici dei propri bilanci per gli anni 1957 e 1958.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1960
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 74

(457)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1960.

Ricostituzione del Consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo per le fiere di Bologna e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto in data 15 novembre 1957, riguardante la nomina del Consiglio generale, per gli esercizi finanziari 1957, 1958 e 1959;

Ritenuta la necessità di ricostituire il predetto Consiglio, ai sensi dell'art. 9 dello statuto;

Viste le designazioni delle Amministrazioni, delle Organizzazioni e degli Enti interessati;

Decréta:

Il Consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna, è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Cazzola dott. Plinio, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Roselli dott. Antonio, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Amaducci dott. Mario, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ventura dott. Giovanni Battista, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Monti dott. Ciro, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale dell'alimentazione;

Dozza on. Giuseppe, Cenerini dott. Renato e Crocioni avv. Pietro, in rappresentanza del comune di Bologna;

Vighi avv. Roberto e Bergamini Leonello, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Bologna;

Merlini prof. Giovanni e Luciani dott. Fernando, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna;

Pascale dott. Giancarlo e Salvadori dott. Adelmo, in rappresentanza dell'Ente provinciale per il turismo di Bologna;

Zecchi geom. Ottorino e Gazzoni Frascara dottor Germano, in rappresentanza dell'Associazione degli industriali della provincia di Bologna;

Cazzoli cav. Guido e Gnudi cav. uff. geom. Giorgio, in rappresentanza dell'Associazione dei commercianti della provincia di Bologna;

Gagliani Armando e Bizzi rag. Renato, in rappresentanza dell'Artigianato provinciale bolognese;

Ranuzzi De Bianchi conte Giancarlo e Muzzi avvocato Ugo, in rappresentanza dell'Unione degli agricoltori della provincia di Bologna;

Sangiorgi Pietro, in rappresentanza dei lavoratori;

Deserti dott. Luigi, in rappresentanza degli espositori.

Il Consiglio generale resta in carica per gli esercizi finanziari 1960, 1961 e 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1960

Il Ministro: COLOMBO

(453)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1960.

Composizione della deputazione della Borsa-merci di Padova per l'anno 1960.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse di commercio e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, numero 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la Borsa-merci di Padova;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova;

Decreta:

Articolo unico.

La deputazione della Borsa-merci di Padova per l'anno 1960, è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Benetello dott. Giorgio, direttore U.P.I.C.;
2) Poli dott. Aldo;
3) Agugiaro Riccardo;
4) Bassi Antonio;
5) Magni dott. Gianni.

Membri supplenti:

1) Anzolin cav. Giovanni;
2) Pierobon dott. Valentino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

(452)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1960.

Classificazione tra le provinciali di alcune strade in provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione in data 20 settembre 1958, n. 6015, con la quale l'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia ha chiesto la provincializzazione anticipata di nove strade di uso pubblico;

Visto il voto n. 1799 espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 30 settembre 1959, con il quale il detto Consesso ha riconosciuto che le strade in parola hanno i requisiti voluti dall'art. 4 della legge succitata;

Ritenuto che per le strade suaccennate non occorre alcuna spesa per opere di sistemazione e che pertanto ricorrono le condizioni volute dall'art. 17 della citata legge per la provincializzazione;

Decreta:

Sono classificate provinciali ed incluse nell'elenco della provincia di Reggio Emilia le sottoelencate strade di uso pubblico:

Poviglio-Sorbolo: dalla strada provinciale Cadelbosco-Brescello per San Sisto, innesto strada statale n. 62 « Cisa »-Sorbolo, in confine provincia di Parma;

Poviglio-Boretto: dalla strada provinciale Cadelbosco-Brescello-innesto strada statale n. 62 della « Cisa », in Boretto;

Albinea-Montecavolo: dal municipio di Albinea per Puianello a Montecavolo, innesto con la Rivalta-Quattro Castella-Vezzanella (San Polo);

Barco-Bibbiano-San Polo d'Enza: dall'abitato di Barco per Bibbiano e Piazzola-innesto in San Polo d'Enza alla strada provinciale di Val d'Enza;

Rivalta-Montecavolo-Quattro Castella-Vezzanella: dall'innesto con la strada statale n. 63 in Rivalta, per Montecavolo-Quattro Castella-innesto con la Vezzanella;

San Polo d'Enza-metà ponte Enza: dalla strada provinciale n. 161, in San Polo, a metà ponte sull'Enza della strada San Polo-Traversetolo, in provincia di Parma;

Rio Saliceto-confine Modena: dalla strada comunale Campagnola-rio Saliceto, all'innesto confine provincia di Modena con la strada provinciale per Carpi;

Reggio-Albinea: dalla strada statale n. 63 del Cerreto, in San Pellegrino, al municipio di Albinea;

Castelnuovo Monti-Pietra di Bismantova: dalla strada statale n. 63 alla progressiva di Bagnolo in Castelnuovo Monti al piazzale Dante nei pressi dell'Eremo, Pietra di Bismantova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1960

Il Ministro: TOGNI

(430)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1960.

Trasferimento di debito dall'Ufficio nazionale statistico dell'agricoltura, in liquidazione, all'Ente economico della viticoltura, in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 356, che inserisce tra gli articoli 13 e 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, l'art. 13-*bis* secondo cui, ai fini di accelerare la definizione delle operazioni di liquidazione degli enti per i quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla stessa legge, il Ministro per il tesoro può, tra l'altro, disporre, con proprio decreto, il trasferimento di debiti in contestazione da uno ad altro degli enti predetti purchè l'ente originario debitore fornisca mediante versamento su conto speciale da aprirsi presso la Banca d'Italia la provvista necessaria per l'integrale soddisfacimento, che resta vincolato a tale scopo, ove il credito sia definitivamente accertato e nella misura di tale accertamento;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 aprile 1957, n. 100, per effetto del quale l'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.) in liquidazione, rientra tra gli enti per i quali sono stati adottati provvedimenti ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Considerato che la definizione delle operazioni di liquidazione del predetto ente è ostacolata da una controversia insorta con la Confederazione degli agricoltori, in liquidazione, con sede in Roma, per canoni passivi di affitto relativi all'immobile di proprietà della veneranda Arciconfraternita di San Giovanni Decollato, sito in Roma, via del Teatro Marcello n. 47;

Ritenuto che alla chiusura delle operazioni di liquidazione dell'Ufficio nazionale statistico economico della agricoltura può provvedersi sollecitamente disponendo il trasferimento del suddetto debito all'Ente economico della viticoltura, in liquidazione, altro ente per il quale sono stati adottati, con decreto Ministeriale 14 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1957, n. 35, provvedimenti ai sensi della citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Atteso che in base alla documentazione in atti il debito, oggetto della controversia, può cautelativamente valutarsi al massimo nell'importo di L. 6.100.000 che ne assicura l'integrale soddisfacimento;

Atteso che l'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura ha fornito, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, mediante versamento di L. 6.100.000 sul conto corrente infruttifero speciale n. 1791 acceso presso la Banca d'Italia, la provvista necessaria per l'integrale soddisfacimento del debito giusta quietanza n. 2289 dell'8 gennaio 1960;

Decreta:

Il debito in contestazione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, in liquidazione, verso la Confederazione degli agricoltori calcolato in L. 6.100.000, è trasferito all'Ente economico della viticoltura, in liquidazione.

Roma, addì 21 gennaio 1960

Il Ministro: TAMBRONI

(455)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1960.

Trasferimento di debito dalla Società per azioni Agenzia Stefani, in liquidazione, alla Società per azioni Ente Nazionale Industrie Cinematografiche - E.N.I.C., in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 356, che inserisce tra gli articoli 13 e 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, l'art. 13-*bis* secondo cui, ai fini di accelerare la definizione delle operazioni di liquidazione delle società per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dall'art. 6 della stessa legge, il Ministro per il tesoro può, tra l'altro, disporre, con proprio decreto, il trasferimento di debiti in contestazione da una ad altra delle Società predette purchè lo Stato sia proprietario dell'intero capitale e la Società originaria debitrice fornisca mediante versamento su conto speciale da aprirsi presso la Banca d'Italia la provvista necessaria per l'integrale soddisfacimento, che resta vincolata a tale scopo, ove il credito sia definitivamente accertato e nella misura di tale accertamento;

Visto il proprio decreto 9 gennaio 1957, emanato di concerto con il Ministro per le finanze, per effetto del quale la Società per azioni Agenzia Stefani, con capitale interamente statale rientra tra le società per le quali sono stati adottati provvedimenti ai sensi dell'art. 6 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Considerato che la definizione delle operazioni di liquidazione della predetta Società è ostacolata da una vertenza giudiziaria in corso promossa dall'ing. Giuseppe Bonino avanti il Tribunale di Roma con citazione del 13 marzo 1951 al fine di ottenere il pagamento di vantati crediti di lavoro;

Ritenuto che alla chiusura delle operazioni di liquidazione della Società per azioni Agenzia Stefani può provvedersi sollecitamente disponendo il trasferimento del suddetto debito in contestazione alla Società per azioni Ente Nazionale Industrie Cinematografiche - E.N.I.C., in liquidazione, altra Società, il cui capitale è pure interamente dello Stato, per la quale sono stati adottati, con decreto Ministeriale 15 febbraio 1957, emanato di concerto con il Ministro per le finanze, provvedimenti ai sensi del citato art. 6 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Atteso che in base alla documentazione in atti il debito in contestazione può cautelativamente valutarsi al massimo nell'importo di L. 500.000 che ne assicura l'integrale soddisfacimento;

Atteso che la Società per azioni Agenzia Stefani ha fornito, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, mediante versamento di L. 500.000 sul conto corrente infruttifero speciale n. 1790 acceso presso la Banca d'Italia per la provvista necessaria per l'integrale soddisfacimento del debito giusta quietanza n. 647 del 4 gennaio 1960:

Decreta:

Il debito in contestazione della Società per azioni Agenzia Stefani, in liquidazione, verso l'ing. Giuseppe Bonino, valutato in L. 500.000, è trasferito alla Società per azioni Ente Nazionale Industrie Cinematografiche - E.N.I.C., in liquidazione.

Roma, addì 21 gennaio 1960

Il Ministro: TAMBRONI

(456)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno facente parte della sponda destra del torrente Bisagno, in località La Rocca, del comune di Genova.

Con decreto 9 novembre 1959, n. 1768, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno già facente parte della sponda destra del torrente Bisagno, in località La Rocca, del comune di Genova, segnato nel catasto dello stesso comune al foglio n. 2, di mq. 353,06, ed indicato, in tinta rosa, nella planimetria rilasciata il 3 marzo 1959, in scala 1:2000, dall'Ufficio del Genio civile di Genova, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(409)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno già alveo del torrente Solda, in comune di Prato Stelvio (Bolzano).

Con decreto 23 novembre 1959, n. 1831, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno già alveo del torrente Solda, in comune di Prato Stelvio (Bolzano), segnato nel catasto dello stesso Comune alla partita tavolare 731/II, mappale 3148/2, di mq. 14437, ed indicato nella planimetria in scala 1:2880, vistata il 12 luglio 1958, dall'Ufficio del catasto fondiario di Silandro (Bolzano), planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(459)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa edile « Giacomo Matteotti », con sede in Pontinia (Latina)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 gennaio 1960, la Società cooperativa edile « Giacomo Matteotti », con sede in Pontinia (Latina), costituita con atto del notaio dott. Adolfo Amicarelli in data 24 ottobre 1945, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(373)

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « La Sociale », con sede in Suzzara (Mantova)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 gennaio 1960, la Società cooperativa edilizia « La Sociale », con sede in Suzzara (Mantova), costituita con atto del notaio dott. Alfonso Domina in data 18 novembre 1954, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(397)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo di diploma di laurea

La dottoressa Igea Petito in Sarmi, nata a Perugia il 17 maggio 1922, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo del diploma di laurea in materie letterarie rilasciatole dall'Università di Roma il 27 settembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(462)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 12.

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. Ric. 5% (1947) Serie 125	1164	550 —	Ferrara Giovanna Erminia fu Angelo moglie di Gatti Giuseppe, dom. a Casale Monferrato (Alessandria), con usufrutto a *Pastorini* Rosa fu Gaudenzio ved. Ferrara Angelo	Come contro, con usufrutto a *Pasturino* Rosa fu Gaudenzio ved. Ferrara Angelo
P. Red. 3,50 % (1934)	529827	210 —	Ferrara Giovanna Erminia fu Angelo, dom. in Casale Monferrato (Alessandria), con usufrutto come sopra	Come contro, con usufrutto come sopra
Cons. 3,50 % (1906)	833616	1.312,50	Zanoletti Luigia fu *Stefano*, moglie di Bozzani Antonio, dom. a Mezzana Bigli (Pavia), con usufrutto a Baselli Angela Maria fu Luigi ved. Zanoletti *Stefano*	Zanoletti Luigia fu *Natale Stefano*, moglie di Bozzani Antonio, dom. a Mezzana Bigli (Pavia), con usufrutto a Baselli Angela Maria fu Luigi ved. Zanoletti *Natale Stefano*
Id.	818672	1.750 —	Zanoletti Luigia di *Stefano*, dom. a Garlasco (Pavia)	Zanoletti Luigia di *Natale Stefano*, dom. a Garlasco (Pavia)
P. Red. 5% (1936)	13172	255 —	Frunzi *Giovanna* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Sacco Elena fu Antonio, dom. a Napoli	Frunzi *Giannina Ninina* fu Giuseppe, minore, ecc., come contro
Rendita 5 % (1935)	272812	1.000 —	Ravazzini Olimpia ved. Rossi, nata il 7 dicembre 1889 a *Milano* ed ivi domiciliata	Ravazzini Olimpia ved. Rossi, nata a *Firenze* il 7 dicembre 1889, dom. a Milano
P. Red. 5% (1936)	502	550 —	Fedi Maria Grazia di Mario, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino con usufrutto a Gariglietti *Caterina* fu Felice moglie di Guizzardi Umberto	Come contro, con usufrutto a Gariglietti *Catterina* fu Felice moglie di Guizzardi Umberto
Cons. 3,50 % (1906)	822110	98 —	Picchinenna *Antonietta* fu Alessandro, minore sotto la patria potestà della madre Faruoli Rosina fu Tomeo ved. Picchinenna	Picchinenna *Incoronata Antonia Luisa* fu Alessandro, ecc., come contro
P. Red. 3,50 % (1934)	249963	360,50	Come sopra	Come sopra
Id.	251389	14 —	Come sopra	Come sopra
Cons. 3,50 % (1906)	374281	210 —	Isnardi Cesarina di *Fiorenzo Vincenzo*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Asti.	Isnardi Cesarina di *Vincenzo*, ecc., come contro
Rendita 5 % (1935)	266829	7.500 —	*Carrieri* Ciro-Raffaele fu Vincenzo, minore sotto la tutela di Carrieri Luigi fu Francesco, dom. in Grottaglie (Taranto)	*Carriero* Ciro-Raffaele fu Vincenzo, minore ecc., come contro
B. T. N. 5 % (1959)	10036	250 —	Fabiano *Francesco* fu Alfonso, minore sotto la patria potestà della madre Varesano Giuseppina fu Cataldo ved. Fabiano, domiciliato in Corato	Fabiano *Francesca* fu Alfonso, ecc., come contro
P. Ric. Red. 5% (1947) Serie 5ª	8658	1.000 —	Bartoli Aurelia fu Bruno, nubile, dom. a Montjovet (Aosta) con usufrutto a Mora *Ida* di Ettore ved. Bartoli, dom. in Chatillon (Aosta)	Come contro, con usufrutto a Mora *Maria* di Ettore ved. Bartoli, dom. in Chatillon (Aosta)
P. Red. 3,50 % (1934)	145605	1.400 —	Tiberio Tommasina fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Graniero *Teresa Amalia* vedova Tiberio, dom. in Sepino (Campobasso)	Tiberio Tommasina fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Graniero *Amalia* vedova Tiberio, dom. in Sepino (Campobasso)
Id.	309155	189 —	Sacco *Giulio* fu Giulio, minore sotto la patria potestà della madre Luzzo Assunta ved. Sacco, dom. a Caserta	Sacco *Giulia* fu Giulio, minore ecc., come contro
Id.	319793	136,50	Pellerano *Antonietta* fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Pellerano Rosa di Antonio ved. Pellerano Andrea	Pellerano *Caterina Antonietta* fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Pellerano Rosa di Antonio ved. Pellerano

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Red. 3,50 % (1934)	397233	87,50	Pellerano *Antonietta* fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Pellerano Rosa di Antonio ved. Pellerano Andrea, dom. a Camogli (Genova)	Pellerano *Caterina Antonietta* fu Andrea, ecc., come contro
Cons. 3,50 % (1906)	822399	52,50	Come sopra	Come sopra
P. Red. 3,50 % (1934)	62471	1.400 —	Fronte Antonio fu *Bernardo*, dom. a Festiona (Cuneo)	Fronte Antonio fu *Luigi*, dom. a Festiona (Cuneo)
B. T. N. 5 % (1959)	9326	2.500 —	Alba *Lorenza* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Maizza Isabella fu Vito ved. Alba	Alba *Enza* fu Francesco, minore ecc. come contro
Cons. 3,50 % (1906)	791067	420 —	Noberasco *Angiolina* fu Filippo, moglie di Peyrolo Eugenio, dom. a Cisano sul Neva (Genova)	Noberasco *Eugenia* fu Filippo, ecc. come contro
P. Red. 3,50 % (1934)	416739	84 —	Dei Cas *Caterina* fu Teodoro, minore sotto la patria potestà della madre Dei Cas Marina fu Bonaventura, dom. in Bormio (Sondrio)	Dei Cas *Lucia Margherita* fu Teodoro, ecc., come contro
Rendita 5 % (1935)	116025	300 —	*Braida Caterina* fu Giacomo, nubile, dom. a Gravere (Torino)	*Brayda Maria Catterina* fu Giacomo, ecc. come contro
P. Red. 3,50 % (1934)	492088	350 —	Come sopra	Come sopra
Cons. 3,50 % (1906)	823519	350 —	Cotterchio *Ermelinda* fu Emilio moglie di Perotto Giuseppe, dom. a Meana (Torino)	Cotterchio *Caterina Ermelinda* fu Emilio, ecc., come contro
Id.	547130	385 —	Ferrus Lucia fu Ferdinando, moglie di Briasco *Giuseppe*, dom. a Loano (Genova). Vincolato per dote	Ferrus Lucia fu Ferdinando, moglie di Briasco *Gio Batta Giuseppe* ecc., come contro
P. Red. 3,50 % (1934)	224000	1.281 —	Polli *Piero* e Mario fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Bevilacqua Lydia di Carlo ved. Polli Luigi, dom. in Novara, con usufrutto a Brambilla Giulia fu Emilio	Polli *Piera* e Mario fu Luigi, minori ecc., come contro
Rendita 5 % (1935)	35218	500 —	Jourdan *Giuseppe* fu Giuseppe, dom. a Fenestrelle (Torino)	Jourdan *Giovanni* fu Giuseppe, dom. a Fenestrelle (Torino)

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

Roma, addì 30 dicembre 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(31)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 24

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 gennaio 1960

1 Dollaro USA	620,85
1 Dollaro canadese	651,562
1 Franco svizzero	143,36
1 Corona danese	89,962
1 Corona norvegese	86,855
1 Corona svedese	119,88
1 Fiorino olandese	164,59
1 Franco belga	12,448
1 Franco nuovo (N.F.)	126,365
1 Lira sterlina	1740,15
1 Marco germanico	148,897
1 Scellino austriaco	23,885

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Perdita di decorazioni al valor militare

Determinazione ministeriale 20 *dicembre* 1959:

A decorrere dalla data della presente determinazione il già maresciallo marconista Calvosa Emanuele, da Napoli, classe 1911, è privato delle sottonotate distinzioni onorifiche di guerra, in conseguenza della già decretata perdita delle ricompense al valor militare, avvenuta con decreto Presidenziale 16 giugno 1959:

CROCE AL MERITO DI GUERRA PER LA CAMPAGNA 1940-1945

1ª concessione: di cui alla determinazione ministeriale in data 11 settembre 1947 - Boll. uff. A. M. 1947 - disp. 18, pag. 1358;
2ª concessione: di cui alla determinazione ministeriale in data 12 settembre 1947 - Boll. uff. A.M. 1947 - disp. 18, pag. 1358;
3ª concessione: di cui alla determinazione ministeriale in data 13 settembre 1947 - Boll. uff. A. M. 1947 - disp. 18, pag. 1359.

(444)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di reliquati di bonifica in comune di Napoli

Con decreto interministeriale 11 dicembre 1959, n. 2719, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministero delle finanze, sono state trasferite dal Demanio pubblico, al patrimonio dello Stato le seguenti zone di terreno riportate nel catasto del comune di Napoli, a suo tempo espropriate per l'esecuzione di opere nella bonifica di Napoli e Volla:

1) Sezione Vicaria - foglio n. 2, particella 83, superficie mq. 2.002;

2) Sezione Vicaria - foglio n. 6, particella 114-*b*, superficie mq. 932;

3) Sezione Vicaria - foglio n. 6, particella 112-*b*, superficie mq. 457;

4) Sezione Vicaria - foglio n. 6, particella 127-*b*, superficie mq. 884;

5) Sezione Vicaria - foglio n. 6, particella 116-*b*, superficie mq. 944;

6) Sezione Ponticelli - foglio n. 8, particella 18-*b*, superficie mq. 700.

(458)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (20 gennaio 1960) il Bollettino n. 1 della provincia di Catanzaro, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741.

1. — Contratto integrativo provinciale di lavoro del 6 gennaio 1954 per i braccianti agricoli avventizi per la provincia di Catanzaro.

2. — Accordo del 7 aprile 1957 complementare al contratto integrativo provinciale braccianti agricoli avventizi del 6 gennaio 1954.

3. — Accordo del 16 aprile 1957 complementare al contratto integrativo provinciale braccianti agricoli avventizi del 6 gennaio 1954.

4. — Verbale del 9 agosto 1958 per la determinazione del salario a datare dal 1° agosto 1958.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(460)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (18 gennaio 1960) il Bollettino n. 6 degli Accordi e contratti collettivi nazionali, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741.

1. — Contratto collettivo nazionale di lavoro del 19 giugno 1959 per gli operai delle industrie dei prodotti del legno e del sughero.

2. — Contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 luglio 1959 per gli impiegati delle industrie dei prodotti del legno e del sughero.

3. — Contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica intermedi delle industrie dei prodotti del legno e del sughero.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(461)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Elevazione dei posti messi a concorso per l'ammissione di allievi dell'Accademia della guardia di finanza per l'anno accademico 1959-1960.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 24 giugno 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'8 luglio corrente anno, col quale fu bandito il concorso per esami per l'ammissione di sessanta allievi all'Accademia della guardia di finanza per l'anno accademico 1959-1960;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente l'ordinamento della guardia di finanza, per effetto della quale è aumentato l'organico degli ufficiali del Corpo;

Considerato che il numero dei posti messi a concorso col decreto sopracitato fu limitato a sessanta per l'impossibilità di ricezione di un maggior numero di allievi da parte dell'Accademia, mentre, a seguito della risoluzione di alcuni problemi logistici, la capacità ricettiva dell'Accademia risulta accresciuta;

Ravvisata la necessità di ripianare nel più breve periodo di tempo le vacanze determinatesi a seguito dell'aumento di organico nel ruolo dei subalterni, mediante più numerosi reclutamenti di allievi ufficiali;

Ritenuto, pertanto, di dover elevare da sessanta a sessantanove il numero dei posti messi a concorso, rettificando in tal senso il precedente decreto del 24 giugno 1959;

Decreta:

Il numero dei posti messi a concorso, col decreto Ministeriale 24 giugno 1959, per l'ammissione di allievi all'Accademia della guardia di finanza per l'anno accademico 1959-1960 è elevato da sessanta a sessantanove, di cui:

a) quarantasei riservati ai giovani diplomati presso gli Istituti di istruzione media di secondo grado in possesso di uno dei titoli indicati nell'art. 2 del sopracitato decreto Ministeriale;

b) ventitre riservati ai sottufficiali in servizio effettivo della guardia di finanza.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 novembre 1959

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1960
Registro n. 2 *Finanze, foglio n.* 359. — BENNATI

(445)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per il conferimento di venticinque borse di perfezionamento pratico nella direzione e gestione di cooperative agricole.

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di venticinque borse di perfezionamento pratico nella direzione e gestione di cooperative agricole, riservato a coloro che hanno frequentato — superando la prova finale — i corsi in materia di cooperazione svolti nell'anno 1959 dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per le seguenti regioni: Lazio, Umbria, Marche, Toscana, Abruzzo-Molise e Sardegna.

Art. 2.

Ciascuna borsa di perfezionamento, della durata di un anno, sarà costituita da un assegno complessivo di L. 840 mila da erogare in rate mensili posticipate di L. 70 mila ciascuna e sarà fruita presso gli Uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o presso Enti cooperativi o consorziali.

Il Ministero assegnerà i borsisti alle sedi od uffici od enti che riterrà più opportuni, a suo insindacabile giudizio, e si riserva la facoltà di disporre trasferimenti durante il godimento della borsa di studio senza alcun compenso oltre al rimborso delle spese di viaggio.

Ai prescelti sarà rimborsato il prezzo del biglietto di viaggio in prima classe dalla residenza alla sede loro assegnata e viceversa, nonchè dei viaggi per eventuali trasferimenti.

Il Ministero potrà sospendere o revocare, a suo insindacabile giudizio, il beneficio della borsa a quei borsisti che si rendessero immeritevoli.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti debbono presentare domanda in carta da bollo da lire duecento al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale dei miglioramenti fondiari e dei servizi speciali - Div. VIII, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

In tale domanda i candidati debbono indicare:

1) nome, cognome, data e luogo di nascita e residenza;

2) possesso della cittadinanza italiana;

3) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali in corso;

4) la posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Nella stessa domanda i candidati debbono dichiarare di essere disposti a raggiungere qualunque residenza venga loro assegnata all'inizio o durante il godimento della borsa.

La firma del candidato in calce alla domanda dovrà essere legalizzata da un notaio o dal sindaco del Comune di residenza.

I candidati potranno allegare alla domanda titoli e documenti non prodotti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'ammissione ai corsi preparatori in materia di cooperazione che hanno frequentato.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande pervenute dopo il termine di cui al precedente articolo, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo

La data di presentazione delle domande sarà accertata dal bollo di arrivo del Ministero.

Art. 5.

Gli aspiranti saranno scelti da apposita Commissione, da nominarsi con successivo decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, presieduta dal direttore generale dei miglioramenti fondiari e servizi speciali e composta da due funzionari del Ministero con la qualifica non inferiore a direttore di divisione od equiparata.

Esereiterà le funzioni di segretario un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Roma, addì 30 novembre 1959

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1960
Registro n. 1, *foglio n.* 139

(418)

PREFETTURA DI GENOVA

Revoca del decreto prefettizio 29 gennaio 1959 relativo alla nomina del presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Genova.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Visto il proprio decreto n. 2329, in data 30 gennaio 1956, con il quale veniva bandito concorso pubblico per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Genova;

Visto il successivo decreto prefettizio n. 29979, in data 20 aprile 1956, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso;

Visto, altresì, il decreto prefettizio n. 38532, in data 29 gennaio 1959, col quale si provvedeva alla sostituzione del presidente della suddetta Commissione giudicatrice a seguito del trasferimento di quest'ultimo ad altra sede;

Visto il parere reso dal Consiglio di Stato in data 17 settembre 1959, in ordine alla delimitazione delle sfere di competenza dell'Amministrazione dell'interno e di quella della sanità, a seguito dell'entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Rilevato che, alla stregua del parere sopracitato, le attribuzioni già demandate in materia al prefetto devono ritenersi conferite in virtù del quarto comma dell'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296, al medico provinciale;

Accertato che il decreto prefettizio n. 38532 in data 29 gennaio 1959, è stato emanato quando già era entrata in vigore la legge 13 marzo 1958, n. 296, e che pertanto la competenza a provvedere alla sopraccennata sostituzione doveva intendersi attribuita al medico provinciale;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' revocato, ad ogni effetto di legge, il decreto prefettizio n. 38532, in data 29 gennaio 1959, relativo alla nomina del dott. Nicio Giuliani alla presidenza della Commissione giudicatrice per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Genova.

Genova, addì 12 gennaio 1960

Il prefetto: PIANESE

(421)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio 11 dicembre 1959, n. 31150, con il quale il dott. Luigi Zilioli è stato designato per la nomina a medico condotto della condotta sanitaria del comune di Monchio delle Corti;

Vista la nota con la quale il comune di Monchio delle Corti, ha comunicato che il predetto sanitario non ha accettato la titolarità della condotta assegnatagli;

Visto il combinato disposto degli articoli 56 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Mario Prignacca è designato a ricoprire la condotta medica di Monchio delle Corti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura e del Comune interessato.

Parma, addì 15 gennaio 1960

Il medico provinciale: BAZZICALUPO

(420)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAGUSA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ragusa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del Prefetto di Ragusa n. 6402/Div. 3ª del 31 marzo 1959, con il quale è stato indetto il concorso ad un posto di ostetrica condotta del comune di Scicli (seconda condotta, frazione Donnalucata), vacante al 30 novembre 1958;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della graduatoria delle candidate dichiarate idonee;

Visti gli articoli 23 e 65 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, e la circolare del Ministero della sanità n. 138 del 30 novembre 1959;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate dichiarate idonee nel concorso specificato nelle premesse:

1. Stantospagnuolo Ersilia	punti 51,85	su 100
2. Lorefice Carmela	» 50,70	»
3. Ciciulla Lucia	» 50,00	»
4. D'Amico Rosa	» 41,25	»
5. Caponetto Agata	» 39,75	»
6. Fidone Guglielma .	» 38,55	»
7. Profeta Maria Primavera .	» 37,90	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana », nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio del medico provinciale e del comune di Scicli.

Ragusa, addì 12 gennaio 1960

Il medico provinciale: GALIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate dichiarate idonee nel concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Scicli, vacante al 30 novembre 1958, indetto con decreto del Prefetto di Ragusa n. 6402/Div. 3ª del 31 marzo 1959;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione della vincitrice;

Visti gli articoli 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 e la circolare del Ministero della sanità n. 138 del 30 novembre 1959;

Decreta:

La candidata Santospagnuolo Ersilia, prima classificata nel concorso specificato nelle premesse, è dichiarata vincitrice della seconda condotta del comune di Scicli (frazione Donnalucata).

Il sindaco del comune di Scicli, per quanto di competenza, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana », nonchè, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questo Ufficio del medico provinciale e del comune di Scicli.

Ragusa, addì 12 gennaio 1960

Il medico provinciale: GALIA

(313)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GENOVA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Genova.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del Prefetto di Genova n. 2329 in data 30 gennaio 1956, con il quale veniva bandito concorso pubblico per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Genova;

Visto il successivo decreto del Prefetto di Genova n. 29979 in data 20 aprile 1956, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso;

Rilevato che, a seguito del trasferimento ad altra sede del presidente della Commissione giudicatrice, occorre ora provvedere alla sostituzione del medesimo in seno alla predetta Commissione;

Rilevato che, è nel frattempo, entrata in vigore la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità che attribuisce, fra l'altro, ai medici provinciali la competenza già demandata ai prefetti in materia di concorsi a posti di ufficiale sanitario;

Visto il parere reso dal Consiglio di Stato in data 17 settembre 1959, in ordine alla delimitazione delle sfere di competenza dell'Amministrazione dell'interno e di quella della sanità, a seguito dell'entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 296, sopracitata;

Vista la designazione formulata dal Prefetto di Genova per quanto concerne la nomina alla presidenza della Commissione giudicatrice del concorso;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 8 del regolamento approvato con decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 6, comma quarto, della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Nicio Giuliani, vice prefetto, è nominato presidente della Commissione giudicatrice per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Genova, in sostituzione del dott. Armando Gibilaro, trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Genova.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede presso la prefettura di Genova.

Genova, addì 12 gennaio 1960

Il medico provinciale: VALLOGINI

(417)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.